

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00187/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 905 del 2021, proposto da Francesco Rinaldi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Pietro Mescia, Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni , 210;

contro

Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1- per quanto e nella parte d'interesse per il ricorrente, della determinazione dirigenziale n. 632 del 4.6.2021, predisposta dall'ufficio affari del personale del comune di San Giovanni Rotondo e firmata dal responsabile unico del procedimento concorsuale, avente ad oggetto: <<Presenza d'atto dei verbali della Commissione Esaminatrice e Approvazione graduatoria finale per la copertura di n. 4 posti di istruttore direttivo economico finanziario – Cat. D1

- di cui n. 2 posti riservati al 2 personale interno>>: più precisamente, nella parte in cui, dispone l'approvazione della graduatoria finale dichiarando il ricorrente, classificato al quarto, <<IDONEO NON VINCITORE>>, anziché <<VINCITORE>> - determinazione affissa all'Albo Pretorio comunale dal 4.6.2021 al 19.6.2021;
- 2- ove occorra, del verbale n. 5 del 6.5.2021 della commissione esaminatrice, negli stessi termini;
- 3- ove occorra, della “Graduatoria di Merito”, negli stessi termini;
- 4- ove occorra e per quanto d'interesse per il ricorrente, del <<Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di istruttore direttivo contabile economico finanziario Cat. D1 a tempo indeterminato di cui n. 2 posti riservati al personale interno>>, prot.n. 28092 del 6.10.2020;
- 5- ove occorra e per quanto d'interesse per il ricorrente, del “Regolamento per l'Accesso agli Impieghi”, approvato dal Comune di San Giovanni Rotondo, giusta deliberazione n. 25 del 27.2.2020;
- 6- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11.1. 2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Esponde in fatto l'odierno ricorrente di aver partecipato con successo al “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di istruttore direttivo contabile economico finanziario Cat. D1 a tempo pieno e indeterminato di cui n. 2 posti riservati al personale interno”, indetto dal

comune di San Giovanni Rotondo, con bando prot.n. 28092 del 6.10.2020 e di aver conseguito, all'esito delle prove concorsuali, il punteggio finale di punti 66/90, collocandosi al quarto posto, quale idoneo non vincitore, come da verbale n. 5 del 6.5.2021 e relativa graduatoria finale così stilata:

1. Ferrara Maria -Punteggio Totale 71,83 VINCITORE – ESTERNO;
2. Francavilla Rosanna -Punteggio Totale 68,00 VINCITORE – ESTERNO;
3. Di Como Anna -Punteggio Totale 66,67 VINCITORE – INTERNO;
4. Rinaldi Francesco -Punteggio Totale 66,00 IDONEO NON VINCITORE.

Evidenzia, in particolare, che, pur essendo stata indetta la procedura concorsuale per la copertura

di n. 4 posti, di cui n. 2 posti riservati al personale interno, la commissione esaminatrice,

nonostante uno solo dei candidati interni avesse superato le prove concorsuali e si fosse

classificato al terzo posto, ha dichiarato vincitori solo tre candidati: due candidati esterni e

l'unico candidato interno idoneo.

Con determinazione n. 632 del 4.6.2021 l'ente, in persona del RUP, ha proceduto all'approvazione delle operazioni concorsuali nei termini sopradescritti e, con separati provvedimenti – n. 742 e n. 743 del 25.6.2021- ha assunto i due vincitori esterni dell'espletata procedura concorsuale.

Non ha, invece, assunto l'unico vincitore interno, in quanto la relativa candidata/vincitrice vi ha rinunciato, avendo superato vittoriosamente altra e diversa procedura concorsuale, contestualmente indetta sempre dal Comune di San Giovanni Rotondo, per il diverso profilo di specialista di vigilanza cat. D/1, giusta determinazione dirigenziale n. 632 del 3.6.2021.

In pratica, rileva il ricorrente, rispetto ai quattro posti messi a concorso, solo tre candidati sono dichiarati vincitori - due candidati esterni e l'unico candidato interno che aveva superato le prove -,

così lasciando scoperto il quarto posto (ed anzi anche il terzo, a seguito di rinuncia della vincitrice).

Evidenziando di aver formulato, in data 27.5.2021 osservazioni partecipative rimaste prive di riscontro e considerazione all'atto dell'approvazione delle operazioni concorsuali, il ricorrente contesta gli esiti della procedura nella parte in cui l'ente ha ritenuto di non considerarlo vincitore di concorso, pur essendosi classificato al quarto posto sui quattro messi complessivamente a concorso.

In sintesi parte ricorrente si duole del fatto che, nonostante i due posti riservati al personale interno non siano stati ricoperti, la p.a. resistente non ha provveduto ad assegnarli agli idonei esterni, così attribuendo al ricorrente il posto vacante riservato al personale interno e nominandolo vincitore del concorso.

Reclama, dunque, in estrema e doverosa sintesi, la sua proclamazione quale vincitore, censurando sotto due profili le determinazioni comunali: da un lato per la violazione dei principi della normativa di settore (per come meglio si chiarirà in seguito); dall'altro per la violazione delle garanzie partecipative procedurali, per non aver l'amministrazione preso in considerazione le sue motivate considerazioni, traducendosi ciò, sia nel difetto di adeguata istruttoria sia in quello di congrua motivazione.

Il comune, costituendosi (il 27.9.2021) ha argomentato in ordine alla correttezza del proprio operato, sostanzialmente evidenziando che la riserva per il personale interno dei posti messi a concorso è determinata, tra l'altro, da sostanziali vincoli finanziari di spesa per l'assunzione del personale che l'ente è tenuto rigorosamente a rispettare, sì da non poter procedere all'assunzione di soli esterni (ossia di quattro o tre su quattro posti messi a concorso), per difetto delle disponibilità finanziarie.

Rinunciata la fase cautelare, all'udienza dell'11.1.2023, la causa è stata infine tratta in decisione sulla scorta delle memorie delle parti e della discussione orale con cui sono state sostanzialmente ribadite le reciproche tesi.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei fondamentali principi costituzionali e ordinari in tema di concorsi pubblici, sostenendo che la doverosa unicità del concorso destinato a candidati esterni, pur se con riserva di posti agli interni, determinerebbe l'obbligo conformativo dell'amministrazione di procedere alla formazione di graduatoria unica con individuazione dei vincitori nel numero dei posti complessivi messi a concorso, indipendentemente dal carattere "interno" o "esterno" del vincitore.

Tanto sarebbe imposto, in primo luogo, dai principi costituzionali, nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale, che ha affermato la natura prevalente ed ordinaria delle procedure selettive destinate a concorrenti che non siano già appartenenti all'amministrazione.

In particolare sostiene, citando Tar Napoli n.11136/2004, che "il concorso con posti riservati deve essere ritenuto un unico concorso, cui partecipano, in condizione di parità, tutti i concorrenti, sia esterni all'amministrazione che lo ha bandito, sia interni alla medesima, e tutti sono egualmente tenuti a sostenere le prove previste dal bando di concorso. Solo al momento di attribuzione in concreto dei posti messi a concorso ai soggetti che hanno superato le prove previste (cioè in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori), l'appartenenza alla pubblica amministrazione che ha bandito il concorso rileva come causa di precedenza –nei limiti dei posti riservati – rispetto ad altri concorrenti che, ancorché meglio collocati in graduatoria, non possono tuttavia far valere identica "causa di prelazione", sulla quota di posti riservata fin dall'origine dal bando".

La doglianza non è fondata.

Pur nella corretta individuazione dei principi che regolano la materia, la conseguenza che il ricorrente vorrebbe farne discendere non è condivisibile.

Ai fini del corretto bilanciamento dei principi che presiedono la materia, deve rilevarsi che a quelli di unicità del concorso e primazia delle selezioni non

riservate si affiancano, altresì, quelli di copertura finanziaria e rigoroso rispetto dei vincoli di spesa (la cui sussistenza o esattezza nei termini preventivati dall'ente non è, invero, neppure contestata dal ricorrente).

Tanto premesso e sul presupposto che non viene in questa sede mosso alcun rilievo in ordine alla riserva dei due posti in favore degli interni (sì da poterla ritenere pacifica ed insuperabile), il punto di bilanciamento tra i predetti principi non può che rinvenirsi in termini di indisponibilità dei posti riservati agli interni in favore dei candidati "esterni".

Al contempo la condizione di parità tra interni ed esterni reclamata dal ricorrente è assicurata dall'elaborazione di un'unica graduatoria secondo il merito assoluto dei concorrenti (come effettivamente fatto dall'amministrazione), senza considerare i titoli di preferenza nell'assunzione degli interni.

Diversamente opinando si giungerebbe alla sostanziale pretermissione dei principi di equilibrio economico finanziario dell'ente, atteso che il naturale esito della nomina dei vincitori è la loro assunzione, cui l'amministrazione, secondo principi di efficienza e buon andamento, può derogare solo in presenza di motivate ragioni.

Ne consegue che l'amministrazione, in relazione ai posti riservati, non è tenuta a considerarli disponibili alla nomina di vincitori "esterni", in considerazione dell'obbligo di rispettare i predetti vincoli finanziari.

L'esistenza di tale vincolo di sostanziale indisponibilità dei posti riservati agli interni, evidenziato dall'ente con la memoria difensiva del 27.9.2021, non riveste carattere di motivazione postuma dell'atto (avversata dal ricorrente nella memoria del 9.12.2022, ma la cui inammissibilità nell'ordinamento, alla luce dei principi di cui all'art. 21 octies L. n.241/1990, non è più scontata), quanto piuttosto argomentazione giuridica correttamente esposta negli scritti processuali.

Né rileva nei termini illustrati con la conclusionale del 9.12.2022, l'interesse del ricorrente ad essere dichiarato vincitore al fine di poter essere, in caso di

revisione del piano finanziario da ultimo approvato, assunto in qualità di vincitore del concorso già espletato (ovvero la graduatoria attinta da altri enti, come evidenziato in sede di discussione orale).

Tale interesse, infatti, in caso di sopravvenute disponibilità finanziarie o di richiesta di altri enti, può essere parimenti soddisfatta con lo scorrimento della graduatoria o la possibilità (per gli altri enti) di attingere all'elenco degli idonei.

Sulla scorta delle argomentazioni sin qui esposte e della conclusiva considerazione che la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente non avrebbe potuto e non potrebbe, in ogni caso, essere accolta, va respinto l'ulteriore motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata valutazione degli apporti partecipativi resi con la memoria del 27.5.2021, attese la sostanziale superfluità che determina la congruità istruttoria e motivazionale della determina di approvazione degli esiti della procedura concorsuale.

Il ricorso, conclusivamente non può trovare accoglimento.

Le spese derogano alla soccombenza in ragione della particolarità e novità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11.1.2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirè Zonno, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE
Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO